

ALLEGATO 3 – Attività economiche e di lavoro autonomo

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo.

Delibera della Giunta provinciale n. 1561 di data 9 ottobre 2020 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo dei giorni 2-4 ottobre 2020.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati dalle calamità verificatesi tra il 2 e 4 ottobre 2020 a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività, riduzioni dei ricavi delle vendite o perdite di scorte, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1561 di data 9 ottobre 2020.

2. Beneficiari

2.1 – Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e i lavoratori autonomi previsti dall'articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento e pertanto iscritti nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, oppure in possesso di partita Iva qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione ai suddetti Registri.

3. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera a), b) individuazione della spesa ammissibile e del contributo/indennizzo concedibile

3.1 - Possono beneficiare di contributi in conto capitale, le seguenti tipologie di intervento:

- a. la ricostruzione o la riparazione di beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente che risultino danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili;
- b. la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.). La sostituzione o riparazione di impianti di tipo immobiliare (impianto elettrico, impianto riscaldamento, etc.), in assenza di ulteriori interventi sull'immobile, è assimilata ai beni mobili ai fini dei presenti criteri.
- c. il ripristino di scorte.

3.2 - Per gli interventi indicati al precedente punto 3.1 è concesso un contributo a titolo di de minimis, e comunque nel limite del de minimis disponibile, pari al 75% della spesa ammessa. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a 2.500,00 euro.

3.3 - Per quanto attiene agli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni immobili danneggiati, delle relative adiacenze e dei percorsi di accesso principali la spesa ammessa a contributo è determinata sulla base della documentazione tecnica presentata, salvo quanto previsto al punto 5.1.

3.4 - Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati, e per l'indennizzo per la perdita di scorte, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia di stima redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - con riferimento al valore

economico del bene specifico al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.

4. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettere b) e c) e individuazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile

4.1 - E' possibile beneficiare di indennizzi per la perdita di reddito quando ricorre il seguente caso:

- riduzione del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente in base alle definizioni di seguito indicate.

4.2 - La percentuale dell'indennizzo è pari al 20% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata confrontando il mancato incasso del periodo ottobre-novembre rapportato all'anno precedente.

4.3 - Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Volume di attività": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa.

Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto, nonché i proventi straordinari;

- b) "periodo di osservazione": ottobre-novembre 2020.

5. Disposizioni comuni e obblighi

5.1. - Se il bene danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, il contributo è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. L'indennizzo verrà recuperato in sede di rendicontazione finale qualora non già dichiarato in sede di presentazione della domanda.

5.2 - I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge.

5.3 - I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l'affitto dell'azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni dalla data di fine lavori per gli investimenti immobiliari e dalla data dell'ultima fattura per gli investimenti mobiliare.

6. Modalità di presentazione delle domande

6.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando gli schemi adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 che saranno resi disponibili sul sito Internet della Provincia di Trento.

6.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, a partire dall'ottavo giorno successivo all'adozione della deliberazione di approvazione dei criteri in oggetto ed entro sessanta giorni, con la seguente modalità:

- posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore). In ogni caso la documentazione va trasmessa con gli strumenti telematici indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it. Le domande devono essere trasmesse, a pena di irricevibilità, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati".

6.3 - In domanda dovrà essere dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- l'esistenza di eventuale copertura assicurativa, con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della rendicontazione.

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- la spesa presunta risultante dalla documentazione tecnica allegata;
- la stima dei beni mobili e delle scorte come risultante dalla perizia di stima con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento calamitoso;
- la presunta perdita di reddito.

6.4 In allegato alla domanda deve essere presentato:

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo o computo consuntivo per interventi realizzati;
- perizia di stima con riferimento al valore dei beni mobili e delle scorte al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;
- nel caso di esistenza di copertura assicurativa, copia del verbale di sopralluogo/perizia rilasciato dalla compagnia assicuratrice;
- documentazione comprovante il volume di attività nei periodi di osservazione.

7. Istruttoria e concessione dei contributi/indennizzi

7.1 – La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è l'Agenzia provinciale per le incentivazioni delle attività economiche (APIAE).

7.2 - La concessione dei contributi viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di completamento dell'istruttoria, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande.

I contributi e gli indennizzi sono concessi in unica soluzione a titolo di de minimis.

7.3 - In fase istruttoria, in particolare, vengono valutati la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso ai fini della rideterminazione della spesa ammessa e in base alla documentazione tecnica e alle perizie di stima presentate in domanda.

7.4 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, prorogabili di un anno con domanda motivata da presentare entro la scadenza originaria. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per completamento. In materia di termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

Nel caso la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base degli interventi effettivamente realizzati entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

8. Erogazione dei contributi e indennizzi

8.1 - Per la rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- per gli investimenti immobiliari, computo metrico consuntivo qualora non già presentato in sede di domanda e copia delle fatture di spesa quietanzate;
- dichiarazione dell'importo dell'indennizzo assicurativo riconosciuto qualora non già indicato in domanda o prima della concessione;
- dichiarazione attestante gli estremi dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistica ovvero che per l'intervento realizzato non era necessario alcun titolo abilitativo;
- documentazione grafica di supporto;
- per i beni mobili e per le scorte copia delle fatture di spesa quietanzate ed elenco riepilogativo dei documenti di spesa;
- attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali attestante la perdita di reddito.

8.2. I contributi e gli indennizzi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa di APIAE, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 per gli investimenti immobiliari, ed erogati entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

9. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

9.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

9.1.bis Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto.

10. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

10.1 - La Provincia può accertare la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo oppure, salvo casi di forza maggiore, non sia stato rispettato l'impegno a continuare l'esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 5.3;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

10.2 - La struttura competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo e provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.